



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 26 del 10/02/2021

COPIA

OGGETTO: Indirizzi per il parziale esonero del canone e il differimento dei contratti per la gestione degli impianti sportivi comunali a causa della pandemia da Covid-19.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dieci**, del mese di **febbraio**, alle ore **11:15**, nella sede municipale di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con l'intervento dei sigg.:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ANDREOTTI LUCIANO	Sindaco	Si	
CARICASULO SIMONA	Assessore Bilancio	Si	
BOSSO MARCO	Vice Sindaco	Si	
SALMASO TIZIANA	Assessore Servizi Sociali	Si	
GUIDI ALBERTO	Assessore LLPP	Si	
SANTILLI GIANLUCA	Assessore Attiv. Produttive	Si	

Tot. **6**

Tot. **0**

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Claudia Tarascio**, che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Luciano Andreotti**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 05/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 09/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Indirizzi per il parziale esonero del canone e il differimento dei contratti per la gestione degli impianti sportivi comunali a causa della pandemia da Covid-19.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli impianti sportivi comunali denominati Palazzetto dello sport “Saverio Coscia” e Impianto sportivo “La Madonnella” sono gestiti, in esecuzione di specifici affidamenti, da due distinti concessionari in forza di contratti decennali, sottoscritti rispettivamente il 05/12/2018 (Rep. n. 6775) e il 19/04/2017 (Rep. n. 6762);

Atteso che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso per la presenza del Covid-19, sono state emanate nel corso del tempo numerose norme statali e regionali, nonché protocolli d'intesa, linee guida e indicazioni operative attinenti comportamenti e azioni da seguire, oltre che specifiche prescrizioni a tutela della salute pubblica, limitanti le attività sportive;

Preso atto che:

- con il D.P.C.M. 9/3/2020, quale “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, è stato stabilito che “Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali (Rif. art. 1, comma 3);
- con il D.P.C.M. 10/4/2020, quale “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, è stabilito che sull'intero territorio nazionale sono sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo (Rif. art. 1, comma 1, lett. g);
- con il D.P.C.M. 26/4/2020, quale “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” è stabilito che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività di palestre e centri sportivi (Rif. art. 1, comma 1, lett. u);
- con D.P.C.M. 17/5/2020, quale “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020 (Rif. art. 1, comma 1, lett. f);
- con D.P.C.M. 7/8/2020, quale “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida (Rif. art. 1, comma 6, lett. g);
- con D.P.C.M. 13/10/2020 è stato ribadito che l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida (Rif. art. 1, comma 6, lett. f);
- con D.P.C.M. 24/10/2020, quale “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) (Rif. art. 1, comma 9, lett. f);

- con D.P.C.M. 03/11/2020, art. 1, comma 9, lett. f, permane la sospensione già stabilita dal D.P.C.M. 24/10/2020 con l'ulteriore prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni;
- con D.P.C.M. 03/12/2020, art. 1, comma 10, lett. f, permangono le sospensioni e le prescrizioni già stabilite dal D.P.C.M. 03/11/2020;
- con D.P.C.M. 14/01/2021, art. 1, comma 10, lett. f, continuano a permanere le sospensioni e le prescrizioni già stabilite dal D.P.C.M. 03/12/2020;

Considerato:

- che, con l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo della suddetta epidemia da Covid-19, i vari Decreti che si sono succeduti hanno progressivamente rinnovato interruzioni e/o limitazioni alle attività sportive e all'uso degli immobili destinati alle stesse attività;
- che nel periodo d'istituzione nel Lazio della “zona rossa” sono state sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso e sono inoltre state vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale;

Valutato:

- che tutte le norme, le ordinanze e le linee guida emesse a causa del Covid-19 hanno avuto diretta conseguenza sull'uso degli impianti sportivi, con consistente riflesso sulle possibilità d'utilizzo e sulle aspettative dei concessionari;
- che gli stessi concessionari hanno manifestato enormi difficoltà nell'assolvere gli adempimenti economici derivanti dalle spese fisse, quali, a mero titolo di esempio, quelle relative alle utenze, ai canoni, al personale, ecc., non compensate dalle ridotte entrate derivanti dagli utilizzatori degli impianti sportivi, quando è stato possibile, e dai ristori;
- che le rispettive offerte depositate in sede di gara non potevano tenere conto dell'eccezionalità derivata dalla attuale pandemia e dalle sue conseguenze sociali (oltre che sanitarie), con dirette conseguenze sui considerati ammortamenti valutati per la presentazione delle offerte proposte in gara, ora di difficile sostenibilità senza opportuni adeguamenti;

Atteso che il D.L. 17/03/2020, n. 18, quale “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, stabilisce, all'art. 95, la sospensione dei versamenti dei canoni fino al 30 settembre 2020 relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali;

Considerato che:

- nel caso d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 del codice civile, è previsto che l'obbligazione si estingua quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventi impossibile, come ne è causa lo stato emergenziale in essere;
- i provvedimenti emergenziali emessi hanno inciso sulla capacità di eseguire le pattuite prestazioni contrattuali, determinando la sopravvenuta impossibilità di adempiervi appieno, ai sensi del sopra richiamato art. 1256 c.c., poiché rientrano nella fattispecie della cosiddetta ipotesi di forza maggiore, che ricorre quando determinati provvedimenti legislativi o amministrativi, emanati per interessi generali dopo la sottoscrizione del contratto (come appunto la tutela della salute pubblica), rendano oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione pattuita, in modo temporaneo o definitivo, indipendentemente dalla volontà dei soggetti obbligati;

Tenuto altresì conto che:

- gli impianti sportivi sono destinati, per loro natura, a soddisfare gli interessi generali della collettività per lo svolgimento delle attività sportive che, nel caso di questo Ente, avvengono per mezzo di concessionari che corrispondono un canone per la gestione autonoma degli stessi in virtù di specifici affidamenti;
- nel caso d'impossibilità parziale d'utilizzo degli impianti da parte dei concessionari è valutabile una riduzione o l'esonero parziale del canone di locazione in forza dell'art. 1258 del codice civile, il quale, per l'appunto, dispone che "se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile";

Considerato inoltre che le migliorie sugli immobili offerte in sede di gara trovano anch'esse dei limiti di realizzazione a causa dell'emergenza sanitaria in atto, con conseguente compressione delle tempistiche di realizzazione programmate in fase di redazione delle offerte poste in sede di gara;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, in ragione dello stato emergenziale in essere e per i noti principi di correttezza e buona fede che dovrebbero sorreggere, oggi più che mai, tutti i rapporti, di poter procedere:

- all'esonero dal pagamento di una parte dei canoni di gestione dovuti dai concessionari, in forza del richiamato art. 1258 del codice civile;
- alla traslazione del contratto per un periodo pari al periodo corrispondente un'annualità sportiva, al fine di non interrompere il rapporto con gli atleti nel corso delle attività sportive in essere nell'annualità (considerata dal mese di settembre al mese di agosto);
- alla traslazione degli impegni assunti dai concessionari in merito alla realizzazione delle migliorie presentate in sede di gara;

Preso atto che:

- la proroga delle concessioni in argomento, pur se conseguente a un'emergenza sanitaria imprevedibile e imprevista, comporta un conseguente adeguamento del contratto rispetto al suo prestabilito termine;
- che il contratto sottoscritto dai concessionari considera espressamente quale obblighi, tra gli altri, gli impegni presi con la partecipazione al bando per la gestione degli impianti sportivi, illustrati nel progetto delle attività e nel progetto tecnico, ora necessariamente da adeguare all'intervenuta parziale impossibilità d'utilizzo degli impianti, il cui mancato rispetto costituisce grave inadempimento contrattuale ed è soggetto all'applicazione di penali e/o risoluzione contrattuale;

Ritenuto, quindi, di dover adeguare e modificare le condizioni per la gestione degli impianti sportivi in argomento a causa delle circostanze speciali derivanti dagli eventi pandemici in corso;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i prescritti pareri ex art. 49 T.U.E.L.;

per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di porre le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire:
 - 1) l'esonero dal pagamento del canone per sei mensilità da parte dei concessionari degli impianti sportivi comunali denominati Palazzetto dello sport "Saverio Coscia" e Impianto sportivo "La Madonnella", in forza del richiamato art. 1258 del codice civile;
 - 2) la traslazione del contratto di gestione degli stessi impianti sportivi per un periodo pari a un'ulteriore annualità sportiva oltre quella ricadente nel termine di scadenza, annualità considerata dal mese di settembre al mese di agosto al fine di non interrompere il rapporto con gli atleti nel corso delle attività sportive in essere nell'annualità;
 - 3) la traslazione di due anni degli impegni assunti dai concessionari per la realizzazione delle migliorie presentate in sede di gara con le offerte tecniche, la cui esecuzione era prevista entro il quinto anno di gestione dalla sottoscrizione dei contratti;
3. Di demandare al Dirigente del Settore 1° ogni altro adempimento conseguente al presente atto;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime espressa nei modi e termini di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Sono presenti in videoconferenza gli assessori Salmaso e Guidi.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:

All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.

Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 309

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal **15/02/2021**

Grottaferrata, li 15/02/2021

Dipendente incaricato
f.to CAPOMAGI FEDERICA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, li 10/02/2021

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.